

**L. 20-2-1958 n. 55**

***Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.***

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1958, n. 48.*

15. Sono abrogate le disposizioni contenute negli artt. 28, 29, 30, 31, 32, 40 - ultimo comma - e 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella L. 6 luglio 1939, n. 1272.

L'abrogazione dell'art. 40, ultimo comma, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti degli Enti od Aziende che hanno presentato, a suo tempo, ai sensi degli artt. 28 e 32 del D.L. predetto, domande di esonero che sono tuttora in esame, o che si trovano comunque in regime di sospensione del versamento dei contributi obbligatori all'I.N.P.S., provvederà alla concessione degli esoneri.

La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il cui mantenimento verrà autorizzato, dovrà in ogni caso, osservare i seguenti principi:

a) la Cassa o Fondo aziendale dovrà essere costituita come ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dovrà avere bilancio separato da quello dell'ente o azienda. L'ente o l'azienda è tuttavia solidalmente responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti;

b) l'ente morale sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da rappresentanti del personale e dell'azienda, a norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del personale non possono essere previsti in numero inferiore ai rappresentanti dell'azienda;

c) i Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al conferimento di pensioni dirette e di reversibilità quantitativamente non inferiori a quelle garantite nei singoli casi dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e relativo Fondo di adeguamento. A tali fini, nel computo delle prestazioni dovute dal Fondo o Cassa aziendale non devono essere comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla conversione in rendita delle indennità di anzianità spettanti all'iscritto;

d) per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa aziendale, il Fondo o la Cassa predetti sono tenuti a versare all'I.N.P.S. la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato assicurato obbligatoriamente per invalidità, vecchiaia e superstiti. Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale da emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma.

Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facoltà di costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il termine che sarà fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto altresì a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi dei precedenti commi avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa, nonché i relativi fondi di integrazione e di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai fondi o casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.